

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 574**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2003/20/CE che modifica la direttiva 91/671/CEE relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli»

*(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 3 e 4, della legge 18 aprile 2005, n. 62)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 12 dicembre 2005)**

---

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo in oggetto attua la direttiva 2003/20/CE dell' 8 aprile 2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli. Si tratta di una direttiva di emendamento alla direttiva 91/671/CE il cui campo di applicazione era limitato agli autoveicoli di massa inferiore a 3.5 tonnellate.

L'obiettivo principale della norma in argomento e' quello di accrescere il livello di sicurezza stradale attraverso l'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza su tutte le categorie di autoveicoli essendo questa una misura prioritaria in sede comunitaria che se implementata contribuirà a ridurre il numero di vittime degli incidenti stradali.

A livello nazionale l'uso delle cinture di sicurezza e' disciplinato dall'articolo 172 del decreto legislativo 285/92 (codice della strada) che a suo tempo e' stato redatto sulla base delle prescrizioni della direttiva 91/671/CEE. Pertanto l'attuazione della direttiva 2002/30/CE richiede la modifica dell'articolo 172 del codice della strada che anche ai fini di una più agevole lettura si propone in forma di testo codificato.

### CONTENUTO DELLA PROPOSTA

Sulla base delle nuove prescrizioni si propone di modificare il testo dell'articolo 172 del codice della strada e di seguito si illustrano le principali innovazioni

Per quanto concerne l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo in argomento:

Il titolo dell'articolo 172 e' stato emendato precisando che esso riguarda l'uso delle cinture (per adulti) e dei sistemi di ritenuta per bambini.

I commi 1 e 6 definiscono il campo di applicazione della norma; in particolare il comma 1 prevede l'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza per gli adulti nei veicoli delle categorie internazionali M1 (autovetture), N1 (autocarri leggeri) N2 ed N3 (veicoli commerciali per trasporto di cose pesanti)

Sui suddetti veicoli i bambini di statura inferiore a 1.50 m devono essere trattenuti da un sistema di ritenuta per bambini di tipo omologato costituito di norma da un seggiolino, assicurato al sedile mediante le cinture di sicurezza del veicolo, o da cuscino sollevatore ed adattatore che permette al passeggero di altezza inferiore a m. 1.50 di essere trattenuto dalle stesse cinture di sicurezza di cui il veicolo e' munito

Il comma 2 individua nel conducente la persona responsabile dell'efficienza dei sistemi di trattenuta presenti a bordo del veicolo (prescrizione già presente nel codice della strada vigente)

Il comma 3 e' volto a garantire un livello di sicurezza maggiore per i bambini che viaggiano nelle autovetture (cat. M1) e nei veicoli commerciali (cat. N1, N2 e N3) non provvisti di sistemi di ritenuta. Si tratta cioè di veicoli di vecchia costruzione privi di cinture di sicurezza che di conseguenza non possono essere muniti di un sistema di trattenuta per bambini. In tale caso i bambini di età sino a tre anni non potranno

viaggiare mentre quelli di età superiore a tre anni e di altezza sino a 1.50 m non potranno occupare un sedile anteriore.

Il comma 4 prevede una deroga per i bambini che viaggiano in taxi o su veicoli adibiti al noleggio con conducente. In tal caso non e' richiesto l'uso di un sistema di trattenuta per bambini a condizione che i bambini non occupino un sedile anteriore. (una simile prescrizione e' presente al comma 6 del vigente art. 172 del c.d.s.)

Il comma 5 vieta l'installazione di seggiolini per bambini rivolti contromarcia sui posti protetti da airbag a meno che non si possa disinserrarlo. Si tratta di una norma molto importante dal momento che l'azionamento di un airbag può provocare lesioni anche mortali nei confronti di bambini posizionati contro marcia. Le case automobilistiche sono da tempo obbligate ad informare mediante apposito pittogramma di tale pericolo.

Per quanto concerne il comma 6 esso stabilisce che i passeggeri di età superiore a tre anni che viaggiano in autobus (categorie internazionali M2 ed M3) devono essere assicurati con i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti (di norma, le cinture di sicurezza per adulti).

Il comma 7 obbliga gli operatori del trasporto ad informare i passeggeri degli autobus (cat. M2 e M3) circa l'obbligo di utilizzo delle cinture.

Il comma 8 tratta delle esenzioni dall'uso delle cinture. Per quanto concerne le esenzioni di cui ai punti da a) a f) esse sono già previste dal codice vigente.

Per quanto riguarda l'esenzione di cui al punto g) essa riguarda i passeggeri degli autobus nei quali e' previsto il trasporto anche di passeggeri in piedi quando tali veicoli sono adibiti al trasporto locale e circolano in zona urbana.

L'esenzione di cui al punto h) riguarda gli appartenenti alle Forze Armate nell'espletamento di attività istituzionali in situazioni di emergenza.

Si fa osservare che rispetto alle esenzioni vigenti questa Amministrazione non ritiene opportuno riproporre quella relativa ai conducenti dei taxi e dei veicoli adibiti al noleggio con conducente (art. 172 comma 3 d) del vigente codice). Infatti negli ultimi anni il parco circolante dei veicoli si e' notevolmente rinnovato ed arricchito di dispositivi di sicurezza supplementari (airbag) il cui corretto funzionamento richiede che il conducente usi la cintura di sicurezza. Nel caso di apertura dell'airbag l'impatto contro un conducente privo di cintura espone quest'ultimo a gravi rischi di lesioni corporali.

Le suddette esenzioni sono soggette all'accordo della Commissione europea.

Il comma 9 limita, conformemente a quanto previsto dalla direttiva, all'8 maggio 2009 la possibilità di trasporto di passeggeri in soprannumero di cui all'articolo 169, comma 5 del codice della strada .

I contenuti dei commi da 10 a 13 corrispondono agli attuali commi da 8 a 11 del vigente articolo 172 del codice della strada in materia di sanzioni. Si precisa che le sanzioni ivi previste non hanno variazioni rispetto a quelle vigenti.

Per quanto concerne l'articolo 2 dello schema di decreto legislativo in argomento, si propone di modificare l'articolo 126 bis del codice della strada ed in particolare la tabella dei punteggi da decurtare in caso di infrazione, aggiornandola alla nuova numerazione dei commi sopra proposta.

L'articolo 3 prevede una modifica all'articolo 169, comma 5 del codice della strada coerentemente con quanto previsto all'articolo 1, comma 9.

L'articolo 4 stabilisce la data di entrata in vigore del decreto in argomento che sulla base dell'articolo 2 della direttiva 2003/20/CE non dovrà essere posteriore al 9 maggio 2006.

Si precisa che il testo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato né minori entrate.

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/20/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 91/671/CEE RELATIVA ALL'USO OBBLIGATORIO DELLE CINTURE DI SICUREZZA E DEI SISTEMI DI RITENUTA PER BAMBINI NEI VEICOLI.**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2004;

Visto il nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed in particolare gli articoli 172, 126-bis e 169;

Vista la direttiva 2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 2005, acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 2005;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e della salute;

EMANA

il seguente decreto legislativo

ART. 1

*(Modifiche all'articolo 172 del decreto legislativo n. 285 del 1992)*

1. L'articolo 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

" ART. 172

*(Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini)*

1. Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3, di cui all'art. 47, comma 2, muniti di cintura di sicurezza, hanno l'obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie.

2. Il conducente del veicolo è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di cui al comma 1.

3. Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3 sprovvisti di sistemi di ritenuta:

a) i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare;

b) i bambini di età superiore ai tre anni possono occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 m.

4. I bambini di cui al comma 3, quando viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, possono non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.

5. I bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all'indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l'airbag medesimo non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata.

6. Tutti gli occupanti, di età superiore a tre anni, dei veicoli in circolazione delle categorie M2 ed M3 devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini, eventualmente presenti sui veicoli delle categorie M2 ed M3, solo se di tipo omologato secondo quanto previsto al comma 1.

7. I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3 devono essere informati dell'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo è in movimento, mediante cartelli o pittogrammi, conformi al modello figurante nell'allegato alla direttiva 2003/20/CE, apposti in modo ben visibile su ogni sedile. Inoltre, la suddetta informazione può essere fornita dal conducente, dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o mediante sistemi audiovisivi quale il video.

8. Sono esentati dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini:

a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell'espletamento di un servizio di emergenza;

b) i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;

c) gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;

d) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall'articolo 122, comma 2;

e) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari che costituiscono controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta. Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare il simbolo previsto nell'articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all'articolo 12;

f) le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza;

g) i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana;

h) gli appartenenti alle forze armate nell'espletamento di attività istituzionali nelle situazioni di emergenza.

9. Fino all'8 maggio 2009, sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 i bambini di età inferiore ad anni dieci trasportati in soprannumero sui posti posteriori delle autovetture e degli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, di cui dell'articolo 169, comma 5, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.

10. Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 68,00 euro a 275,00 euro. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

11. Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento degli stessi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 34,00 euro a 138,00 euro.

12. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza dispositivi di ritenuta di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 716,00 euro a 2.867,00 euro.

13. I dispositivi di ritenuta di cui al comma 12, ancorché installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.”.

#### ART. 2

*(Modifiche alla tabella allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo 285 del 1992)*

1. Nella tabella allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: “articolo 172 commi 8 e 9” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 172 commi 10 e 11”.

#### ART. 3

*(Modifiche all'articolo 169, comma 5, del decreto legislativo 285 del 1992)*

1. Il comma 5 dell'articolo 169 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

“ 5. Fino all'8 maggio 2009 sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose è consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due bambini di età inferiore a dieci anni, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.”.

#### ART. 4

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.



*Ministero*  
*dell'Economia e delle Finanze*  
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO  
Ufficio legislativo - Economia

Dn. 327 COPPC

Roma, 30 NOV. 2005

ANP/169/TRASP/12106

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI  
- Dipartimento per gli Affari Giuridici e  
Legislativi

ROMA


e, per conoscenza:

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA  
GENERALE DELLO STATO  
SEDE

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 aprile 2003 che modifica la direttiva 91/671/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate.

Si restituisce, munita del "VISTO" della Ragioneria Generale dello Stato, la copia del provvedimento indicato in oggetto, corredata della relativa relazione tecnica, debitamente verificata ai sensi dell'articolo 11 ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.

IL CAPO DELL'UFFICIO



## RELAZIONE TECNICA

### (Ai sensi dell'articolo 11 ter della legge 468/78 e successive modificazioni e integrazioni)

#### **Titolo del provvedimento:**

Schema di Decreto legislativo di attuazione della direttiva 2003/20 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate.

#### **A) Amministrazione e altro soggetto proponente:**

Su proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e delle infrastrutture e dei trasporti.

#### **B) Tipologia dell'atto: Schema di decreto legislativo.**

Lo schema di decreto legislativo in esame non determina nuovi o maggiori oneri finanziari, per le pubbliche amministrazioni proponenti né per altre pubbliche amministrazioni.

Si rappresenta altresì che la variazione economica, relativa alle sanzioni amministrative, indicata ai commi 10, 11, 12, art.1, del suddetto Decreto, è imputabile all'applicazione di quanto disposto dal 195, comma 3 Bis del Cod. della Strada, (Dlgs 285 /92 ), che dispone l'arrotondamento all'unità di Euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore ai 50 centesimi di € ovvero per difetto se è inferiore a detto limite.

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze  
Dipartimento di contabilità e di bilancio Stato ai sensi e per  
gli effetti dell'art. 11 della legge n. 468 del 1978 n. 468  
provvedimento primo

ll

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Cento

30 NOV. 2005

80